

STATUTO ASSOCIAZIONE

“AMICI DEL HOSPICE DI SIENA - APS”

Art. 1

Costituzione

Ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. del 3.7.2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore” od anche “CTS”), è costituita una associazione libera, volontaria e autonoma, denominata “Amici del Hospice di Siena - APS” (in seguito anche solo “AHS” o l’“Associazione”), con sede in Siena (SI), via Pian d’Ovile, 9 (presso locali della Società della Salute).

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni in materia previste dal Codice Civile e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.

La durata dell’Associazione è prevista fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe disposte dall’assemblea dei soci.

Art. 2

Finalità e attività

L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. L’associazione è finalizzata all’esclusivo perseguimento di finalità sociali.

Più in particolare, l’Associazione è formata da cittadini che vogliono diffondere e promuovere la cultura delle cure palliative nella medicina e nella società.

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale – previste dall’art. 5 del CTS, e di seguito espressamente richiamate - avvalendosi principalmente dell’attività di volontariato dei propri associati:

- ai sensi della lett. a), art. 5, D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- ai sensi della lett. b), art. 5, D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., interventi e prestazioni sanitarie;

- ai sensi della lett. c), art. 5, D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- ai sensi della lett. d), art. 5, D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- ai sensi della lett. i), art. 5, D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi del suddetto articolo;

- ai sensi della lett. q), art. 5, D. Lgs. n. 117/2017, alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- ai sensi della lett. u), art. 5, D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del suddetto articolo.

Al fine del raggiungimento dei suddetti scopi, l'Associazione si impegna nel sostenere la Rete di Cure Palliative tramite varie iniziative, quali: anche ai sensi dell'art. 7, CTS, raccolta di fondi per finanziare parte dei costi sostenuti dalla Azienda Sanitaria di riferimento del territorio di Siena in progetti specifici inerenti Hospice e la rete delle cure palliative o per integrare con professionalità specialistiche l'offerta dei servizi forniti dalla USL., attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa o mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la

cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, comunque nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; progetti di formazione continua per i sanitari operanti nella rete delle cure palliative e le modalità di accesso; incontri ed eventi culturali con la popolazione finalizzati anche a promuovere la conoscenza dei servizi disponibili nell'ambito delle cure palliative e le modalità di accesso.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3

Soggetti aderenti

Sono soggetti aderenti all'Associazione tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo e le persone fisiche che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

In relazione all'ammissione degli associati, l'Associazione non dispone limitazioni relative alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsivoglia natura, tipo e genere.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale; parimenti, i diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Nel caso in cui il numero degli associati dovesse ridursi in una misura inferiore a quella prevista per legge, l'Associazione ne darà tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e provvederà quindi ad integrare lo stesso nel termine di un anno decorrente da tale evento.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno, impegnandosi al regolare versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato entro 60 giorni.

Contro il rifiuto di ammissione, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chi ha proposto la domanda può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. In occasione della convocazione all'uopo disposta ovvero in occasione della successiva convocazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- morte;
- recesso volontario;
- esclusione;
- estinzione dell'Associazione o ente.

Può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo il socio moroso con la quota annuale, il socio che non rispetta il presente statuto o compie atti contrari all'Associazione o lesivi dei suoi interessi.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.4

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Tutti i soggetti aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, ad essere membri degli organi dell'Associazione di cui al successivo articolo e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.
2. Tutti i soggetti aderenti, inoltre, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, manifestando tale diritto al Presidente dell'Associazione con le modalità previste dal successivo art. 16, comma 2, del presente Statuto.
3. I soggetti aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto.

Art. 5

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato).

Art. 6

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione iscritti nel libro degli associati.

Ogni aderente ha diritto ad un voto. Essa è convocata dal presidente, in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10= (dieci) giorni di preavviso scritto mediante anche l'utilizzo della posta elettronica, specificando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.

2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 10= (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

3. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

4. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

6. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio preventivo e quello di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28, CTS, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare o respingere le richieste di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto di cui al successivo articolo 17;
- stabilire l'ammontare delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il regolamento per il funzionamento dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3= (tre) ad un massimo di 11= (undici) membri nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, e quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20= (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo e quello di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare il Tesoriere e il Segretario;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- tenere i seguenti libri: libro degli associati, registro dei volontari, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Ai sensi dell'art. 27, CTS, in caso di conflitto di interessi degli amministratori trova applicazione l'art. 2475 *ter*, Codice Civile.

Art.8

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. In caso di necessità e di urgenza, consultato almeno un membro del Consiglio Direttivo, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 9

Organo di controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 10

Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, in tempo utile per essere sottoposto al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre, e del bilancio di esercizio, da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di aprile.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Il Segretario

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- gestisce il flusso informativo e la comunicazione dell'Associazione.

Art. 12

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- nonché da qualsiasi entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.

Ogni risorsa sarà utilizzata per gli scopi di solidarietà previsti nel presente Statuto; ne consegue che il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di capitale, o comunque denominate, durante la vita dell'Associazione, nei confronti di fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.

3. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15

Bilancio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto a cura del

Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Ogni anno deve inoltre essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro la chiusura dell'esercizio precedente.

2. Dal bilancio di esercizio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nonché lo stato patrimoniale ed il conto economico relativi all'esercizio precedente.

3. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità individuate nel presente Statuto.

4. Laddove dal bilancio della presente Associazione risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

5. Laddove l'Associazione svolga attività diverse rispetto a quelle previste dall'art. 5, CTS, il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale di tali attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

6. Nel caso in cui l'Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di Euro, si provvederà al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ed alla pubblicazione nel proprio sito internet, del bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97, CTS, ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 16

Libri

1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo,

2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Art. 17

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, in forma scritta, da uno degli organi o da almeno cinque aderenti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 18

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore la cui individuazione potrà essere decisa dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 19

Norma di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si

applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 20_

Norme Transitorie – Assunzione ed utilizzo dell'acronimo "APS"

1. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

L'Associazione assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

2. L'Associazione inserirà nella denominazione sociale l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" nel momento in cui saranno compiuti tutti i singoli adempimenti previsti nel Codice del Terzo Settore o dalla normativa applicabile e, in ogni caso al momento dell'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche solo "*RUNTS*"), non appena quest'ultimo verrà istituito.

3. L'Associazione utilizzerà da quel momento l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni che verranno rese dall'Associazioni nei confronti del pubblico.

4. Nella fase antecedente all'iscrizione al RUNTS, l'Associazione continuerà a qualificarsi anche come Onlus, o con la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ed a utilizzare tale specificazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

5. Sia l'eliminazione della locuzione o dell'acronimo Onlus sia l'assunzione della nuova denominazione sociale con l'acronimo APS sono sospensivamente condizionate, quanto all'efficacia, alla decorrenza del termine previsto dall'art. 104, comma 2, CTS o all'iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; parimenti, salva diversa disposizione di legge, si osserverà il suddetto termine in relazione al regime fiscale che verrà applicato.

REGISTRATO A SIENA IL 31/03/2023
AL N. 342 MOD. 3
VERSATI C //

